

Monza, gennaio 2023

Circolare 01/2023

Nel presente documento, si riassumono le principali novità tributarie ed amministrative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 ed altre disposizioni emanate nell'ultima parte dell'anno 2022.

In assenza di interpretazioni ufficiali è possibile che le informazioni esposte in questo documento necessitino di ulteriori precisazioni o approfondimenti.

Nel titolo di ogni paragrafo è indicato l'articolo o il comma del provvedimento cui si riferisce.

Gli argomenti sono esposti in forma estremamente sintetica e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

Studiotesta Professionisti Associati

Sommario

Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197)	2
Modifiche al regime forfettario - Art. 1, c. 54.....	2
Flat tax incrementale - Art. 1, c. 55.....	2
Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023- Art. 1, c. 63.....	2
Ammortamento di fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio- Art. 1, cc. 65-71.....	2
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per under 36 – Art. 1, cc. 74-75.....	2
Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica - Art. 1, c. 76.....	2
Esenzione Imu immobili occupati - Art. 1, c. 81-82.....	2
Assegnazione agevolata dei beni ai soci o trasformazione in società semplice– Art. 1, c. 100-105.....	3
Estromissione dei beni delle imprese individuali – Art. 1, c. 106.....	3
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli– Art. 1, cc. 107-109.....	3
Norme fiscali in materia di cripto-attività e possibile rivalutazione – Art. 1, cc. 126-137.....	3
Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività - cc. 138-143.....	4
Contabilità semplificata. Nuovi limiti - c. 276.....	4
Bonus mobili, limite per l'anno 2023 - c. 277.....	5
Proroga della detrazione per interventi per superamento di barriere architettoniche – Art. 1, c. 365.....	5
Definizione agevolata degli avvisi bonari - Art. 1, cc. 153-161 e 163-165.....	5
Regolarizzazione delle irregolarità formali – Art. 1, cc. 166-173.....	5
Adesione agevolata e definizione agevolata– Art. 1, cc. 174-185.....	6
Definizione o conciliazione agevolata delle controversie tributarie – Art. 1, cc. 186-212.....	6
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione - Art. 1, cc. 222-230.....	6
Definizione agevolata carichi (cartelle) dal 1.01.2000 al 30.06.2022 - Art. 1, cc. 231-252.....	6
Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas - Art. 1, cc. 2-9.....	7
Limite all'utilizzo del contante – Art. 1, cc. 384-388.....	7
VARIE	8
Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi – DL 29/12/2022 n. 198.....	8
Tasso legale di interesse - 5% dal 2023 - D.M. Economia 13.12.2022.....	8

Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022, n. 197)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Modifiche al regime forfettario - Art. 1, c. 54

Dal 2023 sale da 65.000 ad euro 85.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario. Viene inoltre previsto che il regime agevolato cessa di avere applicazione nell'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano i 100.000 euro. In questo caso l'Iva sarà dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite e l'intero reddito sarà soggetto alla tassazione ordinaria.

Flat tax incrementale - Art. 1, c. 55

Per il solo anno 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non fruiscono del regime forfettario, possono applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali del 15% sulla parte di reddito incrementale rispetto al reddito più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata del 5% di quest'ultimo (cioè differenza meno il 5% del reddito più alto). L'incremento agevolabile non può superare i 40.000 euro.

Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, in funzione di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.

Gli acconti dovuti ai fini Irpef e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 sono ricalcolati senza tener conto della disposizione agevolativa.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023- Art. 1, c. 63

Sui premi e le somme erogati nell'anno 2023 per premi di produttività (ex all'art. 1, c. 182 L. 208/2015) l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta dal 10% al 5%.

Ammortamento di fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio- Art. 1, cc. 65-71

Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nel commercio al dettaglio sotto specificati sono deducibili in misura non superiore al coefficiente del 6%.

Le attività interessate sono riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

La disposizione si applica per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per under 36 – Art. 1, cc. 74-75

Sono prorogati al 31.12.2023 i termini per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età, aventi un Isee non superiore a 40.000 euro. Il beneficio consiste nell'esenzione dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecaria e catastale e, se dovuta, nel riconoscimento di un credito d'imposta pari all'Iva. E' inoltre prevista l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati

Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica - Art. 1, c. 76

In relazione agli acquisti effettuati sino al 31.12.2023, è concessa la detrazione dall'IRPEF lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'Iva sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese che le hanno costruite o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

La detrazione è ripartita in 10 quote costanti annuali.

Esenzione Imu immobili occupati - Art. 1, c. 81-82

Sono esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. La modalità di comunicazione di esenzione da comunicare ai comuni interessati sarà disciplinata da apposito decreto.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci o trasformazione in società semplice - Art. 1, c. 100-105

Le società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) possono assegnare o cedere beni immobili e beni mobili registrati in regime agevolato.

Oggetto dell'agevolazione sono beni immobili o mobili registrati non utilizzati come beni strumentali "per destinazione" nell'attività propria dell'impresa. Ne sono pertanto esclusi quelli utilizzati direttamente (ad esempio il fabbricato industriale in cui viene effettuata la produzione, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto etc). Restano quindi agevolabili tutti i beni non direttamente utilizzati per la produzione, quindi i fabbricati locati o inutilizzati, gli immobili abitativi, le autovetture in uso ai soci etc.

L'assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30.09.2023 a condizione che tutti i soci risultino tali già alla data del 30.09.2022.

I benefici consistono nella tassazione ridotta dell'operazione di trasferimento. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica infatti un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Il valore normale degli immobili può essere determinato, su richiesta della società, in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali previsti per l'imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Ai fini IVA le cessioni e le assegnazioni seguono le regole ordinarie.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.

Per effetto dell'assegnazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della plusvalenza, eventuale, assoggettata a imposta sostitutiva e ridotto del valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; quindi, per il socio assegnatario saranno tassati solo gli utili in natura per l'importo che eccede la somma già assoggettata ad imposta sostitutiva da parte società.

Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 ed il saldo entro il 30.11.2023.

Estromissione dei beni delle imprese individuali – Art. 1, c. 106

L'imprenditore individuale, che alla data del 31.10.2022 possedeva beni immobili strumentali, anche per destinazione, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa entro il 31.05.2023 con effetto già dal giorno 1.01.2023.

L'estromissione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per le assegnazioni agevolate. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, partecipazioni e titoli– Art. 1, cc. 107-109

Viene nuovamente riproposta, a favore delle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) posseduti alla data del 1.01.2023.

La facoltà di rivalutare i costi di acquisto è estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione assumendo il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese, con riferimento al mese di dicembre 2022.

In tutti i predetti casi il valore rideterminato è assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16% rateizzabile fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La redazione e il giuramento della perizia, a cura di un professionista abilitato, devono essere effettuati entro il 15.11.2023.

Norme fiscali in materia di cripto-attività e possibile rivalutazione – Art. 1, cc. 126-137

Viene finalmente disciplinato il trattamento fiscale delle cripto-attività con l'integrazione dell'art. 67, c. 1 del Tuir in cui è inserita una nuova categoria di redditi diversi (posseduti dalle persone fisiche), costituita dalle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di

cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Per "cripto-attività" si intende la rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il corrispondente costo o il valore di acquisto.

In caso di minusvalenze, queste sono sommate algebricamente alle plusvalenze e, se la differenza negativa è superiore a 2.000 euro, questa è riportata in deduzione nei periodi successivi, ma non oltre il quarto, purchè esposta in dichiarazione nell'anno di formazione.

In caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.

Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, al di sopra della soglia definita sono assoggettate a un'imposta del 26% (regime dichiarativo).

Se nei predetti rapporti o cessioni, intervengono intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori), in sostituzione del regime dichiarativo è facoltà del contribuente optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.

L'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Le cripto-attività, inoltre, sono incluse nell'elenco delle operazioni per le quali è possibile optare per il regime del risparmio gestito con applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio. L'opzione è possibile sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto abilitato l'incarico di gestire masse patrimoniali.

In ambito del reddito d'impresa, non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1.01.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

L'imposta sostitutiva è versata, mediante modello F24, entro il 30.06.2023 e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Regolarizzazione della detenzione di cripto-attività - cc. 138-143

I contribuenti che hanno omissso l'indicazione nel quadro RW di cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021, o i redditi sulle stesse realizzati, nella propria dichiarazione annuale dei redditi potranno presentare istanza di emersione secondo modalità di prossima emanazione.

In caso di omissione della sola indicazione delle cripto-attività, in assenza di redditi derivanti dalle stesse, sarà possibile regolarizzare la propria posizione indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e versando la sanzione per l'omessa indicazione nella misura ridotta pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate.

Se sono stati conseguiti redditi, non dichiarati, la regolarizzazione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un'ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione.

Contabilità semplificata. Nuovi limiti - c. 276

Le soglie del limite dei ricavi per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano prestazioni di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività. L'innalzamento dei limiti vale anche per l'adozione della frequenza trimestrale delle liquidazioni IVA, con riferimento al volume d'affari.

Bonus mobili, limite per l'anno 2023 - c. 277

Per il 2023 è aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus deve necessariamente essere collegato a una precedente pratica di ristrutturazione edilizia.

Dal 2024 la soglia tornerà ad euro 5.000.

Proroga della detrazione per interventi per superamento di barriere architettoniche - Art. 1, c. 365

Le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti sono detraibili se sostenute fino al 31/12/2025.

Ricordiamo che la detrazione è pari al 75% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per poter fruire della detrazione, gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

Definizione agevolata degli avvisi bonari - Art. 1, cc. 153-161 e 163-165

Le somme dovute dai contribuenti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021 (richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive e della sanzione ridotta del 3% anziché del 10%.

Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità ordinarie, cioè entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive e le sanzioni ridotte del 3% anziché del 10%. Le somme versate anteriormente alla definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'importo dovuto.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

Lo Studio fornirà assistenza per i ricalcoli, su appuntamento, a coloro che ne faranno esplicita richiesta.

Regolarizzazione delle irregolarità formali – Art. 1, cc. 166-173

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità di attuazione.

Adesione agevolata e definizione agevolata– Art. 1, cc. 174-185

Le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, conseguenti ad accertamenti con adesione e processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute potrà inoltre essere effettuato ratealmente.

La stessa riduzione è applicata per sanare eventuali irregolarità o omissioni relative a dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione.

Data la varietà dei casi possibili e la complessità dell'argomento, si invitano gli interessati a contattare lo Studio.

Definizione o conciliazione agevolata delle controversie tributarie - Art. 1, cc. 186-212

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1.01.2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell'art. 12, c. 2 D. Lgs. 546/1992. La misura della regolarizzazione è variabile in funzione dello stato del giudizio.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione - Art. 1, cc. 222-230

Sono automaticamente annullati, alla data del 31.03.2023, i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti al 1.01.2023 dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione introdotte anteriormente (rottamazione-ter delle cartelle, saldo e stralcio)

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Dalla data del 1.01.2023 fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti.

Le disposizioni non si applicano ai debiti relativi ai carichi per le somme a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, di crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e di multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (ossia dazi e diritti doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e all'Iva riscossa all'importazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati; l'annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono stabilire di non applicare le disposizioni, con provvedimento adottato da essi entro il 31.01.2023.

Dalla data del 1.01.2023 fino al 31.03.2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti oggetto dell'agevolazione e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora.

Definizione agevolata carichi (cartelle) dal 1.01.2000 al 30.06.2022 - Art. 1, cc. 231-252

Fermo restando l'annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui debiti previdenziali e le somme maturate a titolo di aggio per l'agente della riscossione, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la 1ª e la 2ª delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della

definizione, con scadenza rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 Dpr 602/1973.

L'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore dovrà comunicare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione entro il 30.04.2023 con apposita dichiarazione in modalità, esclusivamente telematiche che lo stesso agente pubblicherà nel proprio sito Internet entro 20 giorni dal 1.01.2023. In tale dichiarazione il debitore sceglierà altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta e ai fini della verifica della morosità da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- g) si applica la disposizione di cui all'art. 54 D.L. 50/2017 che consente il rilascio del Durc a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Entro il 30.06.2023, l'agente della riscossione comunicherà, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito Internet dell'agente della riscossione.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

- a) alla data del 31.07.2023 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della 1^a o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE, e l'Iva riscossa all'importazione;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589;
 - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas - Art. 1, cc. 2-9

E' esteso anche al primo trimestre 2023 il credito d'imposta in misura pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata dalle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

E' previsto il credito d'imposta del 45% anche in relazione al consumo di gas.

Limite all'utilizzo del contante - Art. 1, cc. 384-388

La soglia di divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 sale da 2.000 euro a 5.000 euro. Il divieto permane anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

VARIE

Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e trasmissione corrispettivi - DL 29/12/2022 n. 198

Viene nuovamente prorogato per tutto l'anno 2023 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

Resta ovviamente la previsione che i medici, dentisti, strutture sanitarie etc. dovranno però emettere fatture elettroniche in caso di prestazioni rese a soggetti commerciali (non privati cittadini).

Per tutto il 2023 permane inoltre la cadenza semestrale per la trasmissione dei dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Tasso legale di interesse - 5% dal 2023 - D.M. Economia 13.12.2022

Dal primo gennaio 2023 il tasso degli interessi legali sale dallo 1,25% al 5%.

STES